

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 29 maggio 2019

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 30 aprile 2019.

Credito d'imposta per le erogazioni liberali in
denaro effettuate per interventi di manutenzio-
ne, restauro o realizzazione di impianti sportivi
pubblici. (19A03567) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 1° aprile 2019.

Assegnazione del cofinanziamento statale dei
programmi di sviluppo rurale, nell'ambito della
programmazione 2014-2020, di cui al regolamento
UE n. 1305/2013, per l'annualità 2018, ai sensi della
legge n. 183/1987. (Decreto n. 15/2019). (19A03330) Pag. 4

DECRETO 1° aprile 2019.

Integrazione, a carico del Fondo di rotazione di
cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, della quota di
cofinanziamento regionale relativa alle annualità
2018, 2019 e 2020 del Programma di sviluppo ru-
rale della Regione Abruzzo, nell'ambito della pro-
grammazione 2014-2020, di cui al regolamento UE
n. 1305/2013. (Decreto n. 16/2019). (19A03331) . . Pag. 7

DECRETO 1° aprile 2019.

Integrazione, a carico del Fondo di rotazione
di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, della quota
di cofinanziamento regionale relativa alle annua-
lità 2018, 2019 e 2020 del Programma di sviluppo
rurale della Regione Lazio, nell'ambito della pro-
grammazione 2014-2020, di cui al regolamento UE
n. 1305/2013. (Decreto n. 17/2019). (19A03332) . . Pag. 9



DECRETO 1° aprile 2019.

Integrazione, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, della quota di cofinanziamento regionale relativa alle annualità 2018, 2019 e 2020 del Programma di sviluppo rurale della Regione Marche, nell'ambito della programmazione 2014-2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013. (Decreto n. 18/2019). (19A03333) . Pag. 11

DECRETO 1° aprile 2019.

Integrazione, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, della quota di cofinanziamento regionale relativa alle annualità 2018, 2019 e 2020 del Programma di sviluppo rurale della Regione Umbria, nell'ambito della programmazione 2014-2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013. (Decreto n. 19/2019). (19A03334) . Pag. 13

DECRETO 1° aprile 2019.

Cofinanziamento nazionale del programma di rilevazione dei dati di contabilità agraria aziendale su tutto il territorio nazionale (rete RICA), per l'anno 2019. (Decreto n. 20/2019). (19A03335) . Pag. 16

DECRETO 1° aprile 2019.

Cofinanziamento nazionale del progetto Life n. LIFE 17 GIE/IT/000561 - GOPROFOR LIFE «Good practices implementation network for Forest biodiversity conservation», di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 21/2019). (19A03336) . Pag. 17

DECRETO 1° aprile 2019.

Cofinanziamento nazionale del progetto H2020/ERA-NET Cofund «GeoERA - Establishing the European Geological Surveys Research Area to deliver a Geological Service for Europe» (Grant Agreement n. 731166) di cui al regolamento UE n. 1291/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 22/2019). (19A03337) . Pag. 18

DECRETO 1° aprile 2019.

Cofinanziamento nazionale del progetto Life n. LIFE17 NAT/IT/000588 «LIFE PERDIX - Italian Grey Partridge reintroduction in Italy», di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 23/2019). (19A03338) . Pag. 20

**Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca**

DECRETO 6 febbraio 2019.

Approvazione delle graduatorie del settore ERC PE3 - PRIN 2017. (Decreto n. 179/2019). (19A03372) . Pag. 21

DECRETO 12 febbraio 2019.

Approvazione delle graduatorie del settore ERC SH3 - PRIN 2017. (Decreto n. 226/2019). (19A03373) . Pag. 28

DECRETO 6 marzo 2019.

Erogazione in favore dell'associazione «Cluster Trasporti Italia 2020» del contributo finalizzato a consentire l'avvio delle attività previste dal Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (PNR 2015-2020) e dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). (Decreto n. 399/2019). (19A03328) . Pag. 33

DECRETO 6 marzo 2019.


Erogazione in favore dell'associazione «Cluster tecnologico nazionale tecnologie per gli ambienti di vita, in forma abbreviata SMILE (Smart Living Technologies)» del contributo finalizzato a consentire l'avvio delle attività previste dal Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (PNR 2015-2020) e dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). (Decreto n. 398/2019). (19A03329) . Pag. 36

DECRETO 13 marzo 2019.

Revoca dell'agevolazione disposta, in favore della società «Nikesoft S.r.l.», ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2010. (Decreto n. 450/Ric). (19A03346) . Pag. 38

DECRETO 14 marzo 2019.

Erogazione in favore dell'associazione «Cluster tecnologico nazionale Blue Italian Growth - CTN BIG» del contributo finalizzato a consentire l'avvio delle attività previste dal Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (PNR 2015-2020) e dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). (Decreto n. 463/2019). (19A03327) . Pag. 40



**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 3 maggio 2019.

Approvazione dell'accordo di delega al «Lloyd's Register Group LTD» dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali. (19A03347)..... *Pag.* 43

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 7 maggio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nesos società cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Porto Azzurro e nomina del commissario liquidatore. (19A03415)..... *Pag.* 61

DECRETO 7 maggio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sportivamente società cooperativa sportiva dilettantistica a r.l. in sigla Sportivamente S.C.S.D. a r.l.», in Rimini e nomina del commissario liquidatore. (19A03416)..... *Pag.* 61

DECRETO 7 maggio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Altea società cooperativa sociale - Onlus», in Sernaglia della Battaglia e nomina del commissario liquidatore. (19A03417)..... *Pag.* 62

DECRETO 7 maggio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Siriò società cooperativa sociale», in Venezia e nomina del commissario liquidatore. (19A03418)..... *Pag.* 63

DECRETO 7 maggio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «B.S.P. Group società cooperativa», in Lecce e nomina del commissario liquidatore. (19A03419)..... *Pag.* 64

**Ministero per i beni
e le attività culturali**

DECRETO 20 maggio 2019.

Procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110. (19A03366)..... *Pag.* 64

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 13 maggio 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dymista», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/777/2019). (19A03339)..... *Pag.* 69

DETERMINA 13 maggio 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Effergalmed», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/778/2019). (19A03340)..... *Pag.* 70

DETERMINA 13 maggio 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Effiprev», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/779/2019). (19A03341)..... *Pag.* 72

DETERMINA 13 maggio 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Effiprev», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/780/2019). (19A03342)..... *Pag.* 73

DETERMINA 13 maggio 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Estinette», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/781/2019). (19A03343)..... *Pag.* 75

DETERMINA 23 maggio 2019.

Riconoscimento del requisito di innovatività terapeutica, attribuito al medicinale «Keytruda», ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 8 novembre 2012, n. 189 e dell'articolo 1, commi 402, 403 e 404, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017). (Determina n. 822/2019). (19A03468)..... *Pag.* 76


ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Autorità di bacino distrettuale
delle Alpi Orientali**

Adozione del progetto di III variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Adige - Regione del Veneto e delle misure di salvaguardia. (19A03368)..... *Pag.* 78

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali (19A03505)..... *Pag.* 78



<p style="text-align: center;">Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici</p> <p>Statuto del partito politico «Democrazia Solidale - Demo.S» (19A03160)..... <i>Pag.</i> 79</p> <p style="text-align: center;">Istituto nazionale di statistica</p> <p>Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di aprile 2019, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabi- lizzazione della finanza pubblica). (19A03367) .. <i>Pag.</i> 84</p>	<p style="text-align: center;">Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</p> <p>Rilascio di <i>exequatur</i> (19A03370) <i>Pag.</i> 84</p> <p>Rilascio di <i>exequatur</i> (19A03369) <i>Pag.</i> 84</p> <p style="text-align: center;">Ministero della giustizia</p> <p>Approvazione della graduatoria relativa al concor- so per l'assegnazione di posti notarili (19A03506). <i>Pag.</i> 84</p> <p style="text-align: center;">Ministero della salute</p> <p>Ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione continua (19A03428) <i>Pag.</i> 85</p>
---	--



COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto del partito politico «Democrazia Solidale - Demo.S»

Art. 1.

Denominazione, sede sociale e simbolo

Nel rispetto della Costituzione della Repubblica italiana e dell'ordinamento dell'Unione Europea, è costituita quale Partito politico nazionale «Democrazia Solidale - Demo.S» ovvero nella forma abbreviata anche solo «Demo.S».

Il Partito ha sede in Roma, via Panfilo Castaldi n. 9.

È fatta salva la possibilità di costituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero, previa autorizzazione degli organi statutari.

La descrizione del simbolo «Democrazia Solidale - Demo.S», che si allega al presente atto contraddistinto con la lettera «A», è la seguente: «un cerchio su sfondo verde pino (codice pantone #007f84) contenente al suo interno, nella parte superiore, un unico pittogramma di colore bianco, dal tratto voluminoso e di forma arrotondata, il cui perimetro esternamente disegna la lettera alfabetica "D", mentre all'interno di essa è intellegibile la lettera "S"; nella parte inferiore del cerchio compare la scritta, di colore giallo (codice pantone e3ff75 in rgb), "DEMOS", al di sotto della quale è presente altresì, su un'unica riga, la scritta "DEMOCRAZIA SOLIDALE" di colore bianco».

Eventuali modifiche del simbolo e della denominazione ai soli fini elettorali nelle elezioni europee, politiche, amministrative e regionali sono demandate al Presidente, fermo restando il rispetto del logotipo e della denominazione del Partito.

Art. 2.

Finalità e scopi

Il Partito «Democrazia Solidale - Demo.S» ha lo scopo di promuovere, implementare, condividere e costruire una cultura politica fondata sul bene comune. Una cultura politica che faccia da ponte tra istituzioni e territorio, tra centro e periferie.

In particolare, il forte individualismo sociale ci sembra una seria minaccia alla coesione del Paese e al suo sviluppo. La nostra è una proposta comunitaria, che si oppone a tutti i fenomeni disgregatori della nostra società. Siamo convinti che la qualità di una società dipende da un fondamentale indicatore morale e sociale: la vita dei più deboli. È vera comunità non quella che si contrappone al nemico, ma quella capace di prendersi cura di chi è in difficoltà: associazione tra uguali ma anche capacità di solidarietà. Vogliamo dare rilievo alla famiglia, al welfare, all'istruzione, alla cittadinanza. Il nostro obiettivo è l'unità nazionale e la coesione sociale.

Le istituzioni devono riflettere la volontà dello stare insieme. Un'identità nazionale plurale, inclusiva e aperta, deve superare le barriere - invisibili ma reali - che separano gli italiani: quelle tra le generazioni, che rendono oggi così difficile per i giovani costruire il loro futuro e così amara la vita di molti anziani; tra occupati e disoccupati; tra lavoratori e pensionati, stabili e precari; tra interessi privati e interessi pubblici; tra Nord e Sud; tra uomini e donne, ancora penalizzate nel lavoro e nella vita sociale; tra italiani nati nel paese e «nuovi» italiani.

Vogliamo un Paese capace di valorizzare le sue eccellenze e impegnato nella salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali, della cultura e dei suoi cittadini nel mondo.

Art. 3.

Soci e adesioni

Possono iscriversi a «Democrazia Solidale - Demo.S» tutti i cittadini italiani e stranieri di età maggiore di sedici anni che, condividendo i principi, le finalità ed il programma politico, vi abbiano formalmente aderito, impegnandosi a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi secondo le attitudini e capacità di ognuno.

La partecipazione al Partito è, quindi, libera e volontaria ed è assicurata a tutti coloro che riterranno di riconoscersi nei suoi valori fondanti, anche come esemplificati all'articolo che precede, e che ne condivideranno i programmi e il funzionamento di volta in volta elaborati e condivisi.

La domanda di adesione va compilata e sottoscritta su apposito modulo (anche telematico). La presentazione della domanda comporta il versamento della quota associativa annuale secondo le norme previste dal regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. Con l'adesione a «Democrazia Solidale - Demo.S», i soci iscritti accettano quanto stabilito dal presente statuto, dal codice etico e dai regolamenti interni.

Sarà cura ed opera del Coordinatore nazionale provvedere all'attivazione di un sito internet, nell'ambito del quale verranno indicate le procedure per poter richiedere l'adesione al partito.

Art. 4.

Diritti e doveri degli iscritti

Sin dal momento dell'iscrizione il socio acquista tutti i diritti connessi alla sua qualità, assumendo nel contempo i relativi doveri.

I soci partecipano a tutte le attività del Partito ed esercitano le funzioni di elettorato attivo e passivo secondo le norme statutarie e i regolamenti vigenti. I soci sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi direttivi.

I soci hanno diritto ad essere informati sulle attività del partito e di esercitare il diritto di voto per le elezioni degli organi sociali.

I soci si obbligano ad avere un comportamento etico nei confronti del Partito e a non porre in essere iniziative che si rilevino in contrasto con le finalità e le ragioni fondanti del partito.

Art. 5.

Perdita della qualifica di associato

La perdita della qualità di associato si verifica nelle seguenti situazioni: decesso, recesso, mancato rinnovo, espulsione. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso, a norma di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, c.c.

Su proposta del Presidente, con voto favorevole del Consiglio direttivo, l'esclusione degli associati è deliberata dall'Assemblea:

per comportamento in contrasto con le finalità e gli scopi del Partito;

per patenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari.


In ogni caso, l'associato decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso reclamo al Collegio Nazionale dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione.

Art. 6.

Associazioni federate

Il Partito può sottoscrivere patti federativi con altri soggetti politici nazionali e locali, in particolare quando questi operano in realtà autonome. Tali soggetti, dotati di autonomia politica, organizzativa, finanziaria e statutaria, debbono dichiarare la piena condivisione degli obiettivi, dei valori e del programma politico di «Democrazia Solidale - Demo.S». Possono altresì federarsi al Partito associazioni di natura culturale e sociale. Gli accordi alla base dei patti federativi, sentito il Coordinatore Nazionale, sono sottoscritti dal Presidente di «Democrazia Solidale - Demo.S» e dal rappresentante legale del soggetto federato e possono precisare i dettagli e le modalità del reciproco sostegno, anche di natura economica, secondo le indicazioni contenute in apposito regolamento.



Art. 7.
Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Nazionale dei Soci;
- il Presidente;
- il Coordinatore Nazionale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- il Collegio Nazionale dei Proviviri;
- il Comitato di Garanzia.

L'associazione si riserva di adeguare la propria struttura interna e territoriale con appositi, separati regolamenti, qualora dovesse sorgerne la necessità.

Art. 8.
Assemblea Nazionale dei Soci

L'Assemblea Nazionale dei Soci è l'organo deliberativo ed è composta da tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni associato ha diritto ad un voto in Assemblea. Ciascun socio può delegare, con apposito atto scritto, ad altro socio la propria partecipazione all'assemblea; ogni socio presente in assemblea può essere portatore fino ad un massimo di 2 deleghe di voto che dovranno essere conferite per iscritto secondo apposito modello predisposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria su richiesta:

- del Consiglio Direttivo;
- del Presidente o del Coordinatore Nazionale;

di almeno 2/4 degli associati, previa richiesta scritta e motivata al Presidente.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Coordinatore nazionale.

Le convocazioni sono effettuate anche mediante avviso telematico all'indirizzo e-mail degli associati (ovvero mediante pubblicazione sul sito internet del Partito con almeno sette giorni di anticipo), contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

Il Presidente dell'Assemblea, di volta in volta, nomina un segretario e accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea e il diritto ad intervenire.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione qualunque sia il numero di soci presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione sugli argomenti di competenza l'assemblea straordinaria potrà deliberare validamente con la maggioranza di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli iscritti in regola con il versamento della quota annuale.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge, allo Statuto ed ai Regolamenti interni del Partito obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

È di competenza dell'assemblea ordinaria:

l'elezione del Presidente, del Coordinatore nazionale e dei membri del Consiglio Direttivo;

l'approvazione di regolamenti proposti dal Consiglio direttivo;

l'approvazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

deliberare sulle questioni riguardanti l'attività del Partito per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente.

È di competenza dell'assemblea straordinaria:

le modifiche dello Statuto;

lo scioglimento del Partito, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

Art. 9.
Il Presidente

Il Presidente del Partito è eletto dall'Assemblea Nazionale dei Soci secondo il regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli è il rappresentante legale dell'Associazione, compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa e ricopre la carica di Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Coordinatore Nazionale.

A titolo meramente esemplificativo, il Presidente svolge tra l'altro i seguenti compiti: *a)* dirige l'associazione con l'utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitigli dall'Assemblea Nazionale dei Soci dei Soci e dai Regolamenti adottati dal Partito; *b)* è responsabile della conduzione e del buon andamento degli affari sociali; *c)* firma gli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi; *d)* può delegare le proprie funzioni e competenze al Coordinatore Nazionale; *e)* sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; *f)* in accordo col Coordinatore Nazionale, sentito il Consiglio Direttivo, può assumere decreti d'urgenza che devono essere ratificati tempestivamente dal Consiglio Direttivo.

Al Presidente spettano inoltre tutte le attribuzioni che non sono statutariamente conferite ad altri organi dell'Associazione.

Art. 10.
Coordinatore nazionale

Il Coordinatore nazionale coordina l'attività del Partito, cura il dirigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente.


Il Coordinatore nazionale coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento del Partito e per il raggiungimento delle sue finalità.

Il Coordinatore nazionale può rappresentare il Partito in assenza del Presidente.

Il Coordinatore nazionale avrà cura, in particolare, di promuovere e rappresentare pubblicamente l'Associazione, di promuovere e coordinare la diffusione del Partito sul territorio nazionale.

Il Coordinatore nazionale sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi soci, cura i rapporti tra i soci e l'Associazione, provvede al tesseramento dei nuovi soci e all'aggiornamento del registro relativo.

Il Coordinatore nazionale resta in carica tre anni ed è rieleggibile.



Art. 11.
Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Nazionale dei Soci, è presieduto dal Presidente ed è composto da un minimo 5 (cinque) membri ad un massimo di 15 (quindici), di cui almeno un terzo (1/3) scelti tra i soci fondatori del Partito.

Il Consiglio dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili. È adottato apposito regolamento che disciplina il suo funzionamento e le modalità di elezione dei suoi componenti. Del Consiglio Direttivo fanno parte il Presidente e il Coordinatore Nazionale. Su proposta del Presidente, sentito il Coordinatore Nazionale, il Consiglio può nominare uno o più Vice Presidenti, i quali sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa. Il Consiglio Direttivo, in occasione delle proprie deliberazioni, designa un componente segretario con il compito di redigere i verbali del consiglio.

A titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo ha tra l'altro il compito di:

deliberare sulle questioni riguardanti l'attività del Partito per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea Nazionale dei Soci e del Presidente, assumendo tutte le iniziative del caso;

approvare lo schema di bilancio preventivo e lo schema di rendiconto economico-finanziario;

deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissa le quote associative;

deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge, dai Regolamenti o sottoposti al suo esame dal Presidente, dal Coordinatore Nazionale o dal Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo potrà stilare uno o più regolamenti per il funzionamento dell'associazione. Lo stesso potrà inoltre delegare alcune sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dal Coordinatore Nazionale, dal Tesoriere o da almeno due terzi (2/3) dei suoi membri. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente o dal Coordinatore nazionale con comunicazione scritta inviata (anche per via telematica) ai suoi membri almeno tre giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma, fax o e-mail almeno un giorno prima della riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal più anziano d'età dei presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Qualora venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri, sentito il Presidente ed il Coordinatore nazionale, integreranno il Consiglio per cooptazione.

I membri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha cooptati. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri, tutto il Consiglio decadrà e l'Assemblea dovrà provvedere alla nuova elezione.

Art. 12.
Il Tesoriere

Sentito il Presidente ed il Coordinatore Nazionale, il Tesoriere è nominato con cadenza biennale dal Consiglio Direttivo tra gli iscritti in possesso di comprovati requisiti di onorabilità e di adeguata professionalità in materia e risponde del proprio operato allo stesso Consiglio Direttivo con relazioni annuali.

È responsabile del Patrimonio del Partito, del quale gestisce entrate ed uscite, firma i mandati di spesa e coordina le iniziative per il reperimento dei fondi anche in collaborazione con i tesorieri regionali. La sua azione è sempre indirizzata alla realizzazione degli obiettivi politici individuati dal Presidente e dal Coordinatore Nazionale e la sua funzione primaria è di consentire al Partito il di raggiungere gli scopi associativi nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurando l'equilibrio finanziario.

Il Tesoriere ha, tra l'altro, il compito di:

elaborare la bozza del bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio Direttivo approva e sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

assicurare la corretta tenuta delle scritture contabili di legge e la gestione amministrativa e fiscale conforme alle prescrizioni di legge ed ai regolamenti interni del Partito, nonché attua le delibere del Consiglio Direttivo in materia amministrativa;

presentare il rendiconto annuale all'Assemblea;

assicurare la contabilità corrente delle spese del Partito;

relaziona al Consiglio Direttivo eventuali inadempienze economiche dei soci, dei tesorieri regionali e delle articolazioni territoriali.

Per l'espletamento delle sue attività, il Tesoriere può avvalersi di professionalità esterne in materia legale, fiscale, previdenziale ed altro. Al Tesoriere possono essere demandate altre funzioni con separato regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 13.
Collegio Nazionale dei Proviviri e relative procedure

Il Collegio dei Proviviri dura in carica tre (3) anni, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea tra gli associati che non rivestono alcuna carica all'interno degli Organi e delle Strutture nazionali o territoriali ed elegge il Presidente tra i propri componenti.

Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del Collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Il Collegio nazionale dei Proviviri decide entro novanta giorni.

Il Collegio nazionale dei Proviviri ha, tra l'altro, il compito di a) rispondere ai quesiti inerenti l'interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti di applicazione; b) verificare la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente Statuto; c) vigilare sul rispetto dello Statuto e dei Regolamenti

L'azione disciplinare può essere promossa presso il Collegio Nazionale dei Proviviri nei confronti di qualsiasi associato per iniziativa di uno o più associati e quando vengono denunciati violazioni dello statuto, dei regolamenti e/o comportamenti lesivi degli interessi o della reputazione di «Democrazia Solidale - Demo.S». Il Collegio Nazionale dei Proviviri, pervenuto l'atto di deferimento deve, entro 15 giorni, trasmettere copia all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un termine di almeno 30 giorni per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari. Garantendo sempre il contraddittorio fra le parti, il Collegio medesimo può altresì disporre qualsiasi atto istruttorio e, nelle more della pronuncia, può disporre provvedimenti cautelari ovvero revocare quelli già adottati.


Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, trasmette le proprie risultanze al Consiglio Direttivo, che, fatta salva l'archiviazione, in caso di accertata fondatezza degli addebiti, delibera una sanzione in funzione della gravità dell'inadempienza tra le seguenti:

a) il richiamo scritto;

b) la sospensione da un mese a un anno;

c) l'espulsione.

Contro la decisione dell'espulsione e/o della sospensione è ammesso reclamo al Comitato di Garanzia entro 30 giorni dalla comunicazione.



Art. 14.
Comitato di Garanzia

Il Comitato di Garanzia esercita, tra l'altro, le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto e del Codice etico dell'Associazione, ai rapporti interni della stessa Associazione, al rispetto della rappresentanza di genere e delle minoranze, come anche della trasparenza e del sistema informativo di partecipazione.

Il Comitato è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea Nazionale dei Soci, dal Presidente, dal Coordinatore Nazionale e dal Consiglio Direttivo secondo appositi regolamenti di attuazione.

I membri del Comitato di Garanzia durano in carica due anni. Il Comitato di Garanzia è presieduto dal Presidente dell'Associazione e decide definitivamente in grado d'appello in ordine alle pronunce del Collegio dei Proibiviri.

In particolare, al Comitato di Garanzia sono appellabili le decisioni del Collegio dei Proibiviri, entro 30 giorni dalla comunicazione agli interessati. Nei successivi 30 giorni il Comitato decide in via definitiva, dopo aver concesso un termine massimo di 15 (quindici) giorni per eventuali controdeduzioni o memorie, modificando, riducendo od aumentando di intensità le sanzioni comminate dal Collegio dei Proibiviri.

Art. 15.
*Struttura organizzativa, rappresentanza
di genere e delle minoranze*

L'Associazione politica «Democrazia Solidale - Demo.S» si articola sul territorio nazionale attraverso idonei modelli organizzativi, regionali, provinciali e comunali, che saranno definiti con appositi regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione promuove forme di partecipazione associativa tramite la rete ed altre tecnologie telematiche, che saranno operativamente disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riguardo a quanto disposto dalla disciplina sulla privacy di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e al Regolamento Europeo n. 2016/679 - (GDPR) e dai provvedimenti e dalle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai fini del conseguimento dell'effettiva parità di genere di cui all'art. 51 della Costituzione italiana, in tutti gli organismi collegiali di ogni livello territoriale e nazionale, dovrà essere garantita una presenza non inferiore al 40% di ciascun genere.

Allo stesso modo, ai fini del conseguimento della rappresentanza delle posizioni minoritarie, in tutti gli organismi collegiali non esecutivi di ogni livello territoriale e nazionale, dovrà essere garantita una rappresentanza non inferiore al 20% (venti per cento) alle eventuali minoranze interne.

Art. 16.
Organizzazione territoriale

In via provvisoria e sino a che non si sarà provveduto alla compiuta definizione delle organizzazioni a carattere territoriale e dei rispettivi sistemi di funzionamento e di rappresentanza democraticamente eletti tra gli aderenti, da definirsi con apposito regolamento del Consiglio Direttivo, l'Associazione potrà comunque avere rappresentanza su base regionale, provinciale, cittadina o locale. I Coordinamenti provvisori saranno composti ciascuno da un minimo di 3 ad un massimo di 12 membri, la cui individuazione è demandata al Coordinatore Nazionale; il Consiglio Direttivo provvederà successivamente a deliberare la costituzione di ciascun Coordinamento e la nomina del relativo Coordinatore provvisorio. Ove non sia ancora possibile procedere alla costituzione dei suddetti Coordinamenti provvisori, il Coordinatore Nazionale può individuare singoli referenti territoriali provvisori del Partito.

I Coordinamenti territoriali svolgeranno azione tesa a favorire la formazione di aggregazioni di cittadini, anche a carattere spontaneo, che, riconoscendosi nei valori e nel programma politico del Partito vorranno concorrerne all'attuazione. Tali aggregazioni, anche costituite nella forma dei Circoli, potranno formarsi e costituirsi senza particolari formalità secondo le modalità indicate da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. In caso di gravi inadempienze e/o conflitti, con le stesse procedure di cui al successivo art. 23, sono assunti prov-

vedimenti di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali, attraverso la nomina di uno o più commissari straordinari.

Lo stesso regolamento disciplina la fase di contestazione dell'addebito e di contraddittorio con l'organo rappresentativo della relativa articolazione territoriale destinataria del provvedimento.

Il Presidente, sentito il Coordinatore Nazionale ed il Consiglio Direttivo, determinerà la facoltà di utilizzo della denominazione dell'Associazione, che potrà essere tuttavia concessa anche in via temporanea e provvisoria e in qualunque momento insindacabilmente revocata.

Art. 17.
Elezioni

Le candidature per le elezioni al Parlamento nazionale e per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono approvate dal Consiglio Direttivo, sentito il Presidente ed il Coordinatore nazionale. Le candidature per i consigli delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, nonché per l'elezione del presidente di regione e di provincia autonoma, sono discusse e approvate dalla direzione provinciale e regionale competente e trasmesse al Consiglio Direttivo per la ratifica.

Le proposte di candidatura alle elezioni dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco sono discusse e deliberate dall'assemblea locale interessata all'elezione e trasmesse alla direzione provinciale per la ratifica. Per i comuni capoluogo vanno trasmesse per la ratifica alla direzione regionale.

Nel caso di decisioni che comportino un'alleanza politica con partiti non coalizzati con «Democrazia Solidale - Demo.S» a livello nazionale, l'organo territoriale competente è tenuto a chiedere l'autorizzazione al Consiglio Direttivo.

Tutte le candidature dovranno essere conformi ai criteri stabiliti dal presente Statuto, dal Codice etico, nonché da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, il quale, tra l'altro, dovrà essere improntato ai seguenti principi: uguaglianza di tutti elettori; ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi; rappresentatività sociale e territoriale dei candidati; merito e competenza; trasparenza nella procedura di selezione; garanzia dell'obiettivo della parità tra i generi; rappresentanza delle minoranze interne.


Art. 18.
Incandidabilità

Non sono candidabili ad ogni tipo di elezione anche di carattere interno al Partito, coloro nei cui confronti ricorra una delle seguenti condizioni: sia stata emessa sentenza di condanna, ancorché non definitiva ovvero a seguito di patteggiamento, per delitti di corruzione nelle diverse forme previste e di concussione; sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per reati inerenti a fatti che presentino per modalità di esecuzione o conseguenze, carattere di particolare gravità; sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, dalle funzioni espletate, previste dalla legge antimafia, ovvero siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della medesima normativa; vi sia rinvio a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione.

Ove sopravvengano le condizioni di cui ai commi precedenti, gli eletti, i titolari di incarichi all'interno dell'Associazione, ovvero il personale di nomina politica, rassegnano le dimissioni dal relativo incarico.

Art. 19.
Doveri eletti

Gli eletti devono conformarsi alle iniziative e agli orientamenti del Partito, versare alla stessa una quota sulla base del regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, collaborare con lealtà e correttezza con gli altri esponenti dell'Associazione per attuare le linee programmatiche deliberate, di volta in volta, dai competenti organi associativi.



Art. 20.

Patrimonio sociale e risorse economiche

Il Patrimonio del Partito è costituito, tra l'altro, da: 1) contributi degli associati; 2) contributi degli eletti nelle Assemblee rappresentative e degli incaricati di funzioni di Governo nazionale e territoriale se non eletti; 3) eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali; 4) investimenti mobiliari; 5) interessi attivi e altre rendite patrimoniali; 6) somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo ricevuti in conformità alla legge.

Il Partito può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da: 1) eredità, donazioni e legati; 2) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; 3) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; 4) contributi associativi; 5) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Il Partito provvede ad assegnare alle strutture territoriali le necessarie risorse economiche per il loro funzionamento sulla base di criteri di proporzionalità che tengano conto, tra l'altro, del numero degli iscritti in ciascuna struttura. I singoli associati, in caso di recesso, non possono chiedere, a qualsiasi livello, la divisione del fondo comune, né pretendere quota alcuna a nessun titolo.

Art. 21.

Esercizio sociale, rendiconto economico e consolidamento dei bilanci

L'esercizio sociale dura un anno e termina al 31 dicembre.

Su proposta del Tesoriere, sentito il Presidente ed il Coordinatore Nazionale, il Consiglio Direttivo approva il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea Nazionale dei Soci ai fini dell'approvazione da parte degli associati, che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura del relativo esercizio.

Ai fini del consolidamento prescritto dalla legge, al bilancio consuntivo del Partito sono allegati i bilanci consuntivi delle sedi regionali e di eventuali sedi macroregionali, nonché i bilanci consuntivi di fondazioni e associazioni collegate, la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni del Partito.

I predetti bilanci consuntivi devono essere trasmessi al Tesoriere entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio di riferimento o nel diverso termine stabilito dal Tesoriere e comunicato con congruo preavviso. In caso di inosservanza, il Tesoriere sollecita la trasmissione fissando un termine per adempiervi e qualora l'inerzia persista, sentito il Presidente ed il Coordinatore nazionale, promuove l'adozione dei provvedimenti del caso, inclusi commissariamenti e deferimenti disciplinari secondo apposito regolamento.

Salva la responsabilità verso terzi del Partito, le strutture territoriali, anche se provvisorie, operano sotto la propria esclusiva responsabilità economico-finanziaria e nel rispetto delle norme di legge in materia, delle indicazioni fornite dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici di cui al decreto-legge n. 149/2013 e del regolamento finanziario nazionale del Partito, nonché in conformità ai principi di autonomia patrimoniale, finanziaria e gestionale, riferendo periodicamente al Tesoriere nazionale l'andamento della relativa gestione.

Art. 22.

Modifiche statutarie

Sulla revisione e/o modifica dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, del simbolo e della denominazione del Partito, previa proposta del Consiglio Direttivo, sentito il Presidente ed il Coordinatore Nazionale, delibera l'Assemblea Nazionale dei Soci in seduta straordinaria con una presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 23.

Scioglimento e liquidazione

Previo proposta del Consiglio Direttivo, sentito il Presidente ed il Coordinatore Nazionale, l'Assemblea Nazionale dei Soci, convocata in via straordinaria, può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli aventi diritto, nominando contestualmente uno o più liquidatori e determinandone i relativi poteri.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il relativo patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni e/o fondazioni aventi scopi simili nel rispetto delle norme vigenti in materia e secondo le determinazioni dell'Assemblea Nazionale dei Soci dei soci.

Art. 24.

Giurisdizione esclusiva

Gli elettori e gli iscritti all'Associazione e i rappresentanti dei Coordinamenti regionali, provinciali e cittadini, nonché gli esponenti degli organi statutari sono tenuti a ricorrere preventivamente al Collegio dei Provvisori in caso di controversie riguardanti la propria attività associativa, l'applicazione dello Statuto e dei regolamenti, i rapporti del Partito con i Coordinamenti regionali, provinciali e cittadini, nonché i rapporti tra questi ultimi.

Per tutte le successive controversie giudiziarie sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 25.

Trasparenza

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 1 e 2, del decreto-legge n. 149/2013, il Partito assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni riguardanti l'assetto statutario, gli organi associativi, il funzionamento interno, i bilanci con i relativi rendiconti ed ogni altra informazione prescritta dalla legge anche attraverso il proprio sito internet ufficiale www.democraziasolidale.it.

Art. 26.

Clausole finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai successivi regolamenti adottati dai competenti organi del Partito, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia, anche di carattere regionale e regolamentare.

(*Omissis*).



19A03160

